

La programmazione della cooperazione UE-ACP si basa su documenti di strategia nazionale elaborati congiuntamente dai Paesi beneficiari e dalla Commissione, che sono stati adottati già alla fine del 2002 per la maggior parte degli ACP. Per evitare la frammentazione degli interventi e massimizzarne l'efficacia, ciascuna strategia prevede al massimo tre settori prioritari di intervento. Le strategie sono soggette ad una revisione finale, al termine di ciascun quinquennio, e a revisioni intermedie.

La revisione intermedia (*mid-term review*) delle strategie nazionali consente, alla luce delle esigenze e dei risultati conseguiti, una riallocazione delle risorse del 9° FES originariamente assegnate a ciascun Paese e una modifica della stessa strategia. Il processo di *mid-term review* è stato avviato e concluso nel 2004 e ha riguardato 62 Stati ACP; sono rimasti esclusi quelli senza una Strategia nazionale formalmente adottata dalla Commissione, oltre ai Paesi di più recente adesione al partenariato. La revisione è stata condotta costruendo per ciascun Paese beneficiario una serie di indicatori di *performance*, settoriale e finanziaria, attraverso i quali è stata valutata l'efficacia nell'attuazione delle Strategie nazionali e la capacità di assorbimento, che misura il grado effettivo di utilizzo delle risorse. Si è inoltre tenuto conto di eventuali "considerazioni speciali", cioè eventi imprevisti che hanno influito negativamente sull'attuazione delle strategie. Al termine del processo di revisione 17 Paesi hanno beneficiato di un incremento netto di risorse allocate, mentre per 15 vi è stata una riduzione.⁸⁶ Per 8 Paesi infine è stata apportata una revisione alla Strategia nazionale, con la modifica di uno dei settori prioritari di intervento.

La quota maggiore di risorse del FES viene tradizionalmente impiegata per finanziare programmi e progetti nel settore delle "infrastrutture e servizi sociali", che include in particolare interventi in favore della sanità e dell'istruzione. Nel 2004 gli impegni del FES destinati a questo settore hanno rappresentato il 42 per cento degli impegni totali. Il secondo settore in ordine di importanza è stato quello dei "servizi e infrastrutture economiche", al quale è stato destinato il 19 per cento degli impegni.

L'aiuto al bilancio

Negli ultimi anni la Commissione ha impiegato una quota crescente di risorse del FES per la concessione di aiuti al bilancio (*budget support*), uno strumento di cooperazione al quale l'Accordo di Cotonou attribuisce particolare rilievo e che, pertanto, è destinato ad avere un ruolo crescente.⁸⁷ I programmi di *budget support*, attuati principalmente sotto forma di contributi diretti e "generalisti" al bilancio pubblico, e in misura minore come contributi al bilancio "vincolati" per interventi in specifici settori, sono finalizzati a promuovere la crescita economica e l'attuazione delle strategie di riduzione della povertà dei Paesi beneficiari. L'aiuto al bilancio contribuisce tra l'altro a migliorare il grado di *ownership* e a ridurre i costi di transazione. Nel corso del 2004 sono stati approvati otto programmi di aiuto al bilancio in favore di altrettanti Stati ACP (Madagascar, Ghana, Guyana, Senegal, Kenya, Burundi, Namibia, Uganda), per un importo complessivo di 442 milioni di euro, pari al 17 per cento degli impegni totali della Commissione.

⁸⁶ Le risorse del 9° FES inizialmente assegnate a ciascun Paese beneficiario erano distinte in due allocazioni, una per finanziare l'attuazione della Strategia nazionale (pacchetto A) e l'altra per gli interventi non programmati (pacchetto B). Per i Paesi che hanno subito un decremento netto delle risorse assegnate, la riduzione ha riguardato quasi esclusivamente il pacchetto B, che risultava spesso sovradimensionato o comunque poco utilizzato.

⁸⁷ E' l'equivalente del *Poverty Reduction Budget Support* della Banca Mondiale, con la sostanziale differenza che il *budget support* della Commissione è sotto forma di dono.

I programmi di aiuto al bilancio hanno normalmente durata triennale e sono concessi ai Paesi che soddisfano alcuni requisiti: i) l'esistenza di un programma di riforme macroeconomiche in atto, generalmente monitorato dal Fondo Monetario Internazionale; ii) una gestione della spesa pubblica sufficientemente trasparente e responsabile; iii) l'esistenza di un documento strategico di riduzione della povertà in fase di implementazione; iv) l'accordo su un insieme di indicatori per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia del programma. In molti Stati ACP la Commissione fornisce aiuti al bilancio nell'ambito di gruppi di donatori bilaterali e multilaterali che attuano la stessa tipologia di aiuto, svolgendo un ruolo di primo piano nel promuovere il coordinamento e l'armonizzazione delle procedure adottate dai diversi donatori.

Le Facilities per l'Africa istituite nell'ambito del 9° FES

In occasione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 l'Unione Europea ha promosso un'iniziativa per contribuire al raggiungimento degli MDG in materia di acqua potabile e strutture igienico-sanitarie. In attuazione di questa iniziativa, nel marzo del 2004 il Consiglio europeo ha istituito un fondo denominato *Water Facility* (WF) grazie a uno stanziamento iniziale di 250 milioni di euro provenienti dal miliardo condizionale del 9° FES (cfr. nota 2). Un ulteriore stanziamento di altri 250 milioni è stato rimandato al 2005 e sarà deliberato alla luce delle revisioni intermedie delle Strategie nazionali e dell'esame della performance del FES. La WF è destinata a finanziare iniziative negli Stati ACP rivolte a due categorie di interventi: i) aumentare l'accesso alle risorse idriche attraverso il finanziamento di infrastrutture e servizi; ii) migliorare la gestione delle risorse e dei servizi idrici. Le risorse della WF copriranno solo una parte del costo totale dei progetti: nel caso dei progetti infrastrutturali, che assorbiranno la maggior parte delle risorse disponibili, la quota massima prevista a carico della *Facility* è pari al 50 per cento, mentre per progetti di altra natura potrà raggiungere il 15 per cento del costo totale. Il meccanismo alla base del funzionamento della WF è costituito dalla *call for proposals*, procedura attraverso la quale un'ampia categoria di soggetti, pubblici e privati, appartenenti a Stati ACP o UE, possono presentare proposte di progetti suscettibili di ricevere finanziamenti dalla WF. Le proposte sono sottoposte a valutazione e selezione da parte di un apposito gruppo di lavoro istituito presso la Commissione, sulla base della rilevanza rispetto alle finalità dell'iniziativa.

La *Peace Facility* è un fondo istituito dal Consiglio dei Ministri ACP-UE,⁸⁸ a seguito di un'iniziativa lanciata dall'Unione Africana in occasione del *Summit* di Maputo del 2003, che ha la finalità di promuovere una politica continentale per la pace e la sicurezza, attraverso lo sviluppo delle capacità dell'Unione Africana e di altre organizzazioni africane sub-regionali di pianificare e gestire operazioni a sostegno della pace eseguite da forze africane. La prevenzione e la risoluzione dei conflitti costituisce una delle priorità dell'Accordo di partenariato ACP-UE, laddove prevede che le parti perseguano una politica attiva, globale e integrata di pacificazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti nel quadro del partenariato. La *Peace Facility* è stata costituita con uno stanziamento di 250 milioni di euro provenienti dalla dotazione del 9° FES e la durata prevista per la sua operatività è di tre anni. Nel 2004, il primo anno di attività, il Fondo ha contribuito al finanziamento di due interventi in Sudan, per far fronte alla crisi del Darfur, per i quali sono stati impegnati 92 milioni di euro. Gli Stati Membri stanno attualmente discutendo sull'opportunità di prolungare la *Peace Facility*, in considerazione dei suoi importanti obiettivi, assicurando al contempo un finanziamento di lungo termine, che, tuttavia, non dovrebbe più provenire dalle risorse del FES, dato che gli interventi finanziati dalla *Facility* non sono assimilabili a interventi di cooperazione se non per una limitata quota percentuale.

⁸⁸ Il Consiglio dei Ministri ACP-UE è un'istituzione composta dai membri del Consiglio dell'Unione europea, dai membri della Commissione e dai rappresentanti di ciascun Paese ACP, che nell'ambito dell'Accordo di Cotonou ha funzioni sia di indirizzo politico che di attuazione delle disposizioni dell'Accordo.

Il Comitato FES

Le proposte di finanziamento relative a risorse del FES sono sottoposte all'esame di un Comitato di gestione istituito presso la Commissione, composto dai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione Europea.⁸⁹ Il Comitato FES, che ha competenza anche in materia di programmazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione nell'ambito del partenariato UE-ACP, nel 2004 si è riunito 8 volte e ha discusso e approvato 51 proposte di finanziamento. Il Comitato è inoltre stato coinvolto nel processo di *mid-term review*, esprimendo il parere finale sulle proposte di revisione presentate dalla Commissione.

L'Investment Facility

L'*Investment Facility* (IF) è lo strumento introdotto dall'Accordo di Cotonou, gestito dalla BEI, destinato a sostenere gli investimenti negli Stati ACP di imprese private e imprese pubbliche gestite con criteri commerciali. L'IF è gestita come un fondo rotativo finanziariamente sostenibile che opera a condizioni di mercato, evitando di provocare distorsioni e sostituirsi ai finanziamenti privati; il fondo ha anche l'obiettivo di fungere da catalizzatore per favorire l'afflusso di capitali privati nella regione. Le risorse dell'IF, 2.200 milioni di euro, possono essere impiegate per fornire prestiti, capitali di rischio e garanzie.⁹⁰

Nel 2004 sono stati firmati sedici progetti per un totale di 337 milioni di euro. Di questi, quattro sono a carattere regionale, gli altri sono distribuiti in Africa (nove progetti), nei Caraibi (un progetto) e nel Pacifico (due progetti). Per quanto riguarda il settore di intervento, sette progetti riguardano il settore finanziario, quattro il settore industriale e quello minerario, tre l'energia, due il settore turistico. Riguardo al tipo di operazione, in linea con gli obiettivi dell'IF, la BEI ha differenziato gli strumenti di intervento. Solo tre progetti sono stati finanziati mediante prestiti tradizionali. Negli altri casi si è trattato di prestiti subordinati, partecipazione azionaria o emissione di garanzie. Tredici dei sedici progetti hanno avuto come controparte il settore privato.

Il totale del portafoglio dell'IF ammontava a fine 2004 a 24 progetti firmati per un totale di 477 milioni di euro, circa il 22 per cento della dotazione dell'IF. Il 90 per cento del portafoglio è composto da operazioni con il settore privato. Le erogazioni sono state piuttosto lente e a fine 2004 ammontavano a soli 93 milioni di euro. E' però prevista un'accelerazione nel 2005 in parallelo con la realizzazione di un più elevato numero di progetti. Per meglio sostenere l'attività del settore privato, che spesso richiede la presenza in loco delle istituzioni finanziarie, nel 2004 è stata decisa l'apertura di tre uffici BEI regionali, rispettivamente a Dakar, Nairobi e Pretoria.

5. L'Italia e il FES

La quota sottoscritta dall'Italia nella costituzione del 9° FES è pari al 12,54 per cento, la stessa detenuta nella precedente ricostituzione (8° FES), e corrisponde a un impegno finanziario di 1.730 milioni di euro distribuito nell'arco di cinque anni. Nel 2004 i contributi versati dall'Italia per il Fondo Europeo di Sviluppo, sulla base delle richieste formulate dalla Commissione agli Stati membri, sono stati pari a 292.311.000 euro, di cui 276.636.000 alla Commissione e 15.675.000 alla BEI per l'*Investment Facility*.

⁸⁹ L'Italia è rappresentata nel Comitato FES da un funzionario del Ministero degli Affari Esteri e un funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

⁹⁰ Una quota della dotazione dell'IF è destinata alla concessione di sussidi sui tassi di interesse, al fine di aumentare la concessionalità per alcune categorie di prestiti.

Aggiudicazione di appalti

La realizzazione concreta dei progetti finanziati dal FES, per quanto riguarda l'esecuzione di opere e la fornitura di beni e servizi, avviene attraverso bandi di gara internazionali riservati alle imprese degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati ACP, eccettuati i casi di deroga previsti dall'Accordo di Cotonou – Allegato IV, nei quali è possibile estendere la partecipazione alle gare a imprese di altri Paesi in via di sviluppo.

I dati forniti dalla Commissione sulle aggiudicazioni di appalti nel 2004, ripartiti per nazionalità del contraente, riguardano un importo complessivo di 985 milioni di euro, di cui il 65,4 per cento relativo ad appalti per lavori, il 29,6 per cento per servizi e il 5 per cento per forniture. La quota italiana relativa al valore totale degli appalti aggiudicati nel corso dell'anno è del 3,4 per cento, preceduta da Francia (42,6 %), Regno Unito (6,7 %) e Germania (3,9 %).

Nel settore dei lavori la quota italiana è dell'1,4 per cento; tra gli altri Stati membri, la Francia si è aggiudicata oltre il 50 per cento del valore degli appalti, seguita a grande distanza da Regno Unito (3 %) e Germania (2,3%); la quota attribuita ai Paesi ACP è del 19,5 per cento, mentre quella di altri PVS è del 13,1 per cento. Nel settore dei servizi la quota italiana è dell'8,6 per cento, preceduta da Francia (18,3%) e Regno Unito (14,6%). La quota dei Paesi ACP e di altri PVS è rispettivamente del 13 e del 19,1 per cento. Per quanto riguarda le forniture, nel 2004 le imprese italiane non si sono aggiudicate contratti. Tra gli altri Stati membri le quote maggiori sono quella della Spagna (19%) e dei Paesi Bassi (6,8%); la quota ACP e di altri PVS è rispettivamente del 29,7 e del 13,8 per cento. La tabella seguente riassume i risultati delle aggiudicazioni degli appalti nel 2004 per gli Stati membri che hanno registrato le quote maggiori.

	Lavori (%)	Servizi (%)	Forniture (%)	Totale (%)
<i>Francia</i>	56,0	18,3	6,5	42,6
Regno Unito	3,1	14,6	4,2	6,7
Germania	2,3	7,0	6,3	3,9
Italia	1,4	8,6	0	3,4
Belgio	0	8,9	5,3	2,9
Paesi Bassi	0	3,7	6,8	1,4
Spagna	0	1,1	19,1	1,2

Considerando i dati disponibili, rispetto ai risultati degli ultimi anni si nota la tendenza a una perdita di posizioni da parte dei Paesi comunitari a vantaggio dei Paesi ACP e di altri Paesi in via di sviluppo, con la rilevante eccezione della Francia che mantiene un forte vantaggio competitivo. Occorre comunque tenere presente che i dati forniti rappresentano un'indicazione orientativa degli effettivi ritorni per le imprese di ciascuno Stato membro, considerando in particolare che nei casi di aggiudicazione da parte di consorzi le statistiche della Commissione rilevano la nazionalità della sola impresa capofila.

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Riferimenti Normativi

Per quanto concerne i riferimenti normativi si elencano qui di seguito, distinte per organismo, le leggi di adesione e le leggi che hanno autorizzato i successivi aumenti di capitale e/o ricostituzioni delle risorse.

Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD)

Adesione: legge 23 marzo 1947, n.132.

- I aumento di capitale: legge 26 giugno 1960, n. 618.
- II aumento di capitale: legge 8 marzo 1965, n. 143.
- III aumento di capitale: legge 26 aprile 1974, n. 180.
- IV aumento di capitale: legge 29 settembre 1980, n. 579.
- V aumento di capitale: legge 4 dicembre 1981, n. 719.
- VI aumento di capitale: legge 18 aprile 1984, n. 87.
- VII aumento di capitale: legge 2 giugno 1988, n. 204.
- VIII aumento di capitale: legge 24 gennaio 1989, n. 31.
- IX aumento di capitale: legge 7 giugno 1990, n. 143.

International Development Association (IDA)

Adesione: legge 12 agosto 1962, n. 1478.

- I ricostituzione: legge 5 aprile 1966, n. 182.
- II ricostituzione: legge 18 dicembre 1970, n. 1060.
- III ricostituzione: legge 26 aprile 1974, n. 181.
- IV ricostituzione: legge 6 giugno 1977, n. 277.
- V ricostituzione: legge 29 settembre 1980, n. 579.
- VI ricostituzione: legge 4 novembre 1981, n. 629.
- Contributo allo Special Fund: legge 18 luglio 1984, n. 369.
- VII ricostituzione: legge 26 aprile 1986, n. 153.
- VIII ricostituzione: legge 24 gennaio 1989, n. 31.
- IX ricostituzione: legge 31 gennaio 1992, n. 155.
- X ricostituzione - I e II rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.
- X ricostituzione - saldo: legge 18 maggio 1998, n.160 (art. 1).
- Interim Trust Fund: legge 18 maggio 1998, n.160 (art. 1).
- XI ricostituzione: legge 22 febbraio 1999, n. 38.
- XII ricostituzione : legge 17 febbraio 2001, n. 23 (art. 1).
- XIII ricostituzione : legge 28 febbraio 2005, n. 21 (art. 1).
- XIII ricostituzione : legge 10 marzo 2005, n. 33 (art. 3).

International Finance Corporation (IFC)

Adesione: legge 23 dicembre 1956, n. 1597.

- I aumento di capitale: legge 29 settembre 1980, n. 579.
- II aumento di capitale: legge 28 ottobre 1986, n. 733.
- III aumento di capitale: legge 11 febbraio 1991, n. 45.

IV aumento di capitale: legge 19 ottobre 1993, n. 426.

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

Adesione: legge 29 aprile 1988, n. 134.

I aumento di capitale: legge 3 febbraio 2000, n. 15 (art. 4).

ASEM Trust Fund in ambito Banca Mondiale

Adesione: legge 3 febbraio 2000, n. 15 (art. 6).

ASEM TF2, legge 26 febbraio 2004, n. 60 (art. 5)

Global Environment Facility (GEF)

Adesione: legge 31 gennaio 1992, n. 114.

I ricostituzione - I rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

I ricostituzione - saldo: legge 19 novembre 1998, n.404 (art. 7).

II ricostituzione: legge 3 febbraio 2000, n. 15 (art. 8).

III ricostituzione : legge 10 marzo 2005, n. 33 (art. 3).

Rain Forest Trust Fund (RTF)

Legge 5 ottobre 1993, n. 411.

Banca Interamericana di Sviluppo (IDB)

Adesione: legge 13 aprile 1977, n. 191.

V ricostituzione: legge 29 settembre 1980, n. 579.

VI ricostituzione: legge 21 luglio 1984, n. 361.

VII ricostituzione: legge 22 ottobre 1990, n. 306.

VIII ricostituzione - I rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

VIII ricostituzione - saldo: legge 19 novembre 1998, n.404 (art. 1).

Interamerican Investment Corporation (IIC)

Adesione: legge 29 aprile 1988, n. 165.

I Aumento di capitale, legge 26 febbraio 2004, n. 60 (art. 1)

Multilateral Investment Fund

Adesione: legge 3 febbraio 2000, n. 15 (art. 10)

Banca Asiatica di Sviluppo (AsDB)

Adesione: legge 4 ottobre 1966, n. 907.

I aumento di capitale: legge 2 febbraio 1974, n. 65.

II aumento di capitale: legge 29 settembre 1980, n. 579.

III aumento di capitale: legge 15 febbraio 1985, n. 24.

aumento speciale di capitale: legge 9 maggio 1988, n. 166.

IV aumento di capitale - I rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

IV aumento di capitale - saldo: legge 19 novembre 1998, n.404 (art. 3).

Fondo Asiatico di Sviluppo (AsDF)

Adesione: legge 23 dicembre 1976, n. 864.

I ricostituzione: legge 23 dicembre 1976, n. 864.

II ricostituzione: legge 5 agosto 1981, n. 455.

III ricostituzione: legge 26 maggio 1984, n. 182.

IV ricostituzione: legge 27 ottobre 1988, n. 468.

V ricostituzione - I e II rata. Decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

V ricostituzione - saldo: legge 26 maggio 1998, n.167.

VI ricostituzione: legge 18 maggio 1998, n.160 (art. 5).

VII ricostituzione, legge 26 febbraio 2004, n. 60 (art.3)

Banca Africana di Sviluppo (AfDB)

Adesione: legge 3 febbraio 1982, n. 35.

IV aumento di capitale: legge 11 luglio 1988, n. 268.

V aumento di capitale: legge 3 febbraio 2000, n. 15 (art. 2).

Fondo Africano di Sviluppo (AfDF)

Adesione: legge 24 dicembre 1974, n. 880.

I ricostituzione: legge 8 agosto 1977, n. 606.

II ricostituzione: legge 29 settembre 1980, n. 579.

III ricostituzione: legge 18 aprile 1984, n. 89.

IV ricostituzione: legge 30 ottobre 1986, n. 737.

V ricostituzione: legge 28 agosto 1989, n. 301.

VI ricostituzione - I e II rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

VI ricostituzione - saldo: legge 26 maggio 1998, n.168.

VII ricostituzione: legge 18 maggio 1998, n.160 (art. 4).

VIII ricostituzione: legge 17 febbraio 2001, n. 23 (art. 3).

IX ricostituzione : legge 28 febbraio 2005, n. 21 (art. 3).

IX ricostituzione : legge 10 marzo 2005, n. 33 (art. 3).

Banca di Sviluppo dei Caraibi (CDB)

Adesione: legge 17 maggio 1988, n. 198.

I aumento di capitale: legge 27 novembre 1991, n. 382.

Fondo di Sviluppo dei Caraibi (CDF)

Adesione: legge 17 maggio 1988, n. 198.

II ricostituzione: legge 28 agosto 1989, n. 303.

III ricostituzione: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

IV ricostituzione - I rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

IV ricostituzione - saldo: legge 19 novembre 1998, n.404 (art. 5).

V ricostituzione : legge 10 marzo 2005, n. 33 (art. 3).

International Fund for Agricultural Development (IFAD)

Adesione: legge 3 dicembre 1977, n. 885.

II ricostituzione: legge 27 ottobre 1988, n. 467.

III ricostituzione: legge 28 giugno 1991, n. 207.

IV ricostituzione - I rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

IV ricostituzione – saldo: legge 23 giugno 2000, n. 176.

V ricostituzione, legge 26 febbraio 2004, n. 60 (art. 4)

VI ricostituzione : legge 10 marzo 2005, n. 33 (art. 3).

Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD)

Adesione: legge 11 febbraio 1991, n. 53.

Aumento di capitale: legge 18 maggio 1998, n.160 (art. 3).

Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Trust Fund

I ricostituzione : legge 28 febbraio 2005, n. 21 (art. 1).

I ricostituzione : legge 10 marzo 2005, n. 33 (art. 3).

Contributi anno 2004

Organismo beneficiario	Impegnato ai fini APS	Impegnato ai fini di Bilancio	Erogato a fini APS	Erogato ai fini di bilancio	Legge di rif.
Valuta	in euro	in euro	in euro	in euro	
Banche e Fondi					
AsDFVII		40.639.000		40.639.000	1.160/1998
AsDF VII		21.762.000		21.762.000	1.160/1998
AsDF VIII	110.221.542	47.046.000	110.221.542	47.046.000	1.23/2001
AfDF	1.976.367	1.976.367	1.976.367	1.976.367	1.15/2000
AfDf IX					D.L. 315/2004
AfDF VIII		8.293.962		8.293.962	1.23/2001
AfDF VIII		19.116.388		19.116.392	1.23/2001
ASEM TF	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.60/2004
GEF I		5.375.000		5.375.000	1.404/1998
GEF I		3.714.000		3.714.000	1.404/1998
Gef II	12.394.966	12.394.966	12.394.966	12.394.966	
HIPC TF IFAD	3.720.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000	1.60/2004
IFAD V	28.806.000	28.806.000	28.806.000	28.806.000	1.60/2004
IDA XI		10.791.638		10.791.638	1.38/1999
IDA XI		19.555.479		19.555.479	1.38/1999
IDA XII		35.004.000		35.004.000	1.23/2001
IDA XII		47.076.000		47.076.000	1.23/2001
IDA XIII					D.L. 315/2004
IDB VIII		6.698.494		6.698.494	1.404/1998
IDB VIII		8.013.339		8.013.339	1.404/1998
IIC	15.560.000	9.660.000	15.560.000	9.660.000	1.60/2004
MIF	4.609.262	4.609.262	4.609.262	4.609.262	1.15/2000
BERS	23.955.000	27.666.085	23.955.000	23.955.000	1.160/1998
TOTALI	203.243.137	323.319.619	203.243.137	319.608.538	

Rappresentanti italiani nei Consigli di Amministrazione delle Banche di Sviluppo, criteri di designazione e di avvicendamento

Istituzione	Direttore Esecutivo (D.E.)
	Vice Direttore Esecutivo (Vice D.E.)

Banca Mondiale Dr. Biagio BOSSONE (D.E.)
(Italia, Portogallo, Grecia, Albania, Malta, Timor Leste)

L'Italia fa parte di una *constituency* della quale ha la *leadership*. Infatti il D.E. è sempre italiano, dato che tra i paesi del gruppo l'Italia è l'azionista maggiore. Il posto di Vice D.E. spetta sempre al Portogallo. Nell'Ufficio, inoltre, collaborano con il D.E. due o tre assistenti, tutti italiani, il cui mandato dura in genere due anni. Uno di loro è sempre un funzionario del MEF – Dipartimento del Tesoro.

Banca Interamericana di Sviluppo (IDB) Dr. Giorgio LECCESI (D.E.)
(Italia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Israele)

L'Italia e la Germania si alternano ogni tre anni nella posizione di D.E. Dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004 la posizione è stata ricoperta dalla tedesca Michaela Zintl. Fino al 30 giugno 2004 l'Italia è stata rappresentata dal dr. Paolo Cappellacci, che ha rivestito la carica di Vice D.E. dal 1° luglio 2002. Dal 1° luglio 2004 l'Italia è rappresentata dal dr. Giorgio Leccesi, che riveste la carica di D.E.

Banca Africana di Sviluppo (AfDB) Dr. Francesco PITTORE (Vice D.E.)
(Italia, Francia, Belgio)

Le cariche di D.E. e di Vice D.E. competono, alternativamente, ad Italia e Francia. Dal 1° luglio 2005 il dr. Francesco Pittore è diventato D.E., sostituendo il francese Frank Perrault.

Banca Asiatica di Sviluppo (AsDB) Dr. Michele MIARI FULCIS (D.E.)
(Italia, Francia, Belgio, Svizzera, Spagna, Portogallo)

L'Italia e la Francia si alternano ogni 3 anni nella posizione di D.E. Il dr. Miari Fulcis è stato D.E. fino al 30 settembre 2005, sostituito dal francese Patrick Pillon. Dal 1° ottobre 2005 l'Italia è rappresentata, a livello di *advisor*, dalla dr.ssa Paola Pettinari.

Banca di Sviluppo dei Caraibi (CDB) * Dr. Alessandro LEGROTTagLIE (D.E.)
Dr. Ing. Pablo FACCHINEI (Vice D.E.)

In seno al Consiglio d'Amministrazione l'Italia ricopre, da sola, un seggio.

* Il Consiglio di Amministrazione non è residente.

Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) Dr. Enzo QUATTROCIOCCHIE (D.E.)
Cons. Ugo ASTUTO (Vice D.E.)

Anche in questa istituzione, considerato che siamo tra i 4 maggiori azionisti della Banca, l'Italia occupa, da sola un seggio. Nell'Ufficio, inoltre, collaborano con il D.E. un Vice D.E. ed un *Advisor*, ambedue italiani. Fino al 31 agosto 2004 la posizione di Vice D.E. è stata ricoperta dal Cons. Francesco Saverio Nisio.

Fondo per l'Ambiente Globale (GEF)

Dr.ssa Ludovica SODERINI

In seno al Consiglio della GEF l'Italia occupa da sola un seggio.

Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD)

Dr. Augusto ZODDA (D.E.)

(Italia, Austria, Portogallo, Grecia)

L'Italia detiene sempre la carica di D.E. Gli altri paesi della *constituency* si alternano fra loro nell'incarico di Vice D.E.